

zioni seguenti:

a) durata dell'assicurazione: giorni 180
 b) capitale individuale da assicurare: lire 10.000 da liquidarsi al decesso dell'assicurato nei limiti della durata contrattuale come sopra stabiliti;

c) la liquidazione è dovuta per qualsiasi causa di morte escluso il suicidio ed il decesso per infortunio sul lavoro indennizzabile dallo Istituto Fascista per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

d) i rischi vengono assunti senza visita medica.

Per tale assicurazione, tenuto conto sia che essa ha effetto nel periodo annuale di minima mortalità, sia che per le modalità di assicurazione del personale in esame sono da ritenersi totalmente esclusi gli invalidi anche con carattere temporaneo e in considerazione sopra tutto degli scopi che il provvedimento si propone, il Direttore Generale propone sia accettato il pagamento per ogni assicurato di un premio unico di L. 9,50 (tasse ed accessori compresi) senza distinzione di età, pur mancando elementi tecnici precisi per giudicare della sufficienza